



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 20/TFT del 26 aprile 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 26 aprile 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 118

Componenti: **Avv. E. Russo (Presidente F.F.); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. Pomponio.**
Proc.006244/218 pfi21-22/PM/fm del 22.02.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Avino Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente della società **Asd Centro Storico Salerno**, per la violazione dell' art.4 comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.23 N.O.I.F., nonché dell'art.44 del Regolamento della L.N.D. e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione 2021-2022, affidato la guida tecnica della prima squadra della propria società di appartenenza, militante nella categoria "Promozione", al sig. Vincenzo Polverino nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art.39 del Regolamento del Settore Tecnico.

Sig. Polverino Vincenzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società **Asd Centro Storico Salerno**, per la violazione dell' art.4 comma 1 del C.G.S., nonché dell'art.44 del Regolamento della L.N.D. e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto lo stesso, nel corso della stagione 2021-2022, la funzione di allenatore della prima squadra della società **Asd Centro Storico Salerno**, militante nella categoria "Promozione", pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art.39 del Regolamento del Settore Tecnico. **La Società Asd Centro Storico Salerno**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Avino Gennaro e Polverino Vincenzo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Delibera il non luogo a procede nei confronti dei sigg.ri: Avino Gennaro Presidente della società Asd Centro Storico Salerno, Sig. Polverino Vincenzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Centro Storico Salerno, la Società Asd Centro Storico Salerno

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2022

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

Fasc. 119

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente F.F.); Dott. C. Marano; Avv. N. Pomponio.

Proc.004471/784 BIS pfi20-21PM/mf.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Fasc. 119

Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. N. Pomponio.

Proc.004471/784 BIS pfi20-21PM/mf.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1) Sig. Caiazza Luigi, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Asd Oasi Calcio Giugliano, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C., provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l' Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

2)La società Asd Oasi Calcio Giugliano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Caiazza Luigi** di cui sopra;

3) Sig. Viscido Francesco, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Asd Francesco Viscido, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021,, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l' Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

4)La società Asd Francesco Viscido, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Viscido Francesco** di cui sopra;

5) Sig. Sforza Ciro, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Ateltico Portici** per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021,, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l' Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

6)La società Asd Ateltico Portici, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Sforza Ciro** di cui sopra;

7) Sig. Majella Bruno, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Majella Schetter**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C., provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l' Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; violazione dell'art.22, comma, del Codice di

Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benchè ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo.

8) La società Asd Majella Schetter, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Majella Bruno** di cui sopra.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare a seguito di patteggiamento:

- 1) per il Presidente sig. Caiazzo Luigi**, della società Asd Oasi Calcio Giugliano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;
- 2) per la società Asd Oasi Calcio Giugliano** € 267,00 di ammenda.
- 3) per il Presidente sig. Viscido Francesco** della società **Asd Francesco Viscido**, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;
- 4) per la società Asd Francesco Viscido** € 267,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare

- 5) per il Presidente sig. Sforza Ciro** della società **Asd Ateltico Portici**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione;
- 6) per la società Asd Ateltico Portici** € 267,00 di ammenda.
- 7) per il Presidente sig. Majella Bruno** della società **Asd Majella Schetter**, **8) per la società Asd Majella Schetter** il non luogo a procedere.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2022

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in NAPOLI il 26 aprile 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**